

<p style="text-align: center;">Regolamento relativo alla conclusione di contratti di insegnamento e per lo svolgimento delle attività di esercitatore e di tutor</p>

ART. 1

1. Al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, l'Università, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, può stipulare con studiosi od esperti di comprovata qualificazione professionale e/o scientifica, non dipendenti di Università italiane, anche di cittadinanza straniera, contratti di diritto privato per lo svolgimento di attività didattiche (Sezione Prima) e per l'assegnazione di incarichi ai collaboratori linguistici nei corsi di studio contemplati dal Regolamento Didattico dell'Ateneo (Sezione Seconda); per questi ultimi corsi di lingua e cultura italiana requisito indispensabile è essere di madre lingua italiana.

2. Analoghi contratti di diritto privato possono essere stipulati per lo svolgimento di attività di assistenza agli studenti mediante tutors ed esercitatori

SEZIONE PRIMA

CONTRATTI SOSTITUTIVI ED INTEGRATIVI DI INSEGNAMENTO

ART. 2

1. La qualificazione degli studiosi od esperti con cui stipulare i contratti sostitutivi viene accertata e valutata dal Consiglio di Facoltà sulla base di criteri di massima da adottare nella delibera di proposta per la stipula del contratto.

ART. 3

1. Il contratto ha la durata di un anno accademico e può essere rinnovato allo stesso docente per sei volte consecutivamente per complessivi sette anni accademici, su proposta motivata del Consiglio di Facoltà e previa valutazione positiva delle attività didattiche già svolte dal docente, attestata dai questionari anonimi redatti dagli studenti.

2. Il contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università e degli Istituti di istruzione universitaria.

3. La retribuzione oraria lorda è stabilita con delibera del Consiglio di Amministrazione.

ART. 4

1. Il ricorso all'istituto del contratto sostitutivo di insegnamenti ufficiali dei corsi di studio della Facoltà ha carattere eccezionale e può, pertanto, ammettersi unicamente dopo che siano state inutilmente espletate le procedure ordinarie di copertura dell'insegnamento. Le proposte di contratto sostitutivo deliberate dal Consiglio di Facoltà sono inviate all'amministrazione che provvederà ad attivare le procedure di bando, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, a mezzo di decreto Rettorale, pubblicato mediante affissione all'albo di Ateneo e reso noto attraverso il sito web dell'Ateneo stesso.

ART. 5

1. Con delibera motivata il Consiglio di Facoltà può altresì proporre al Rettore la stipula di un contratto integrativo di diritto privato con lo studioso o esperto segnalato dal titolare di uno degli insegnamenti impartiti nella stessa Facoltà ai fini dello svolgimento di un modulo didattico il cui contenuto e la cui durata vengono individuati dal medesimo titolare.

2. La retribuzione oraria lorda è stabilita con delibera del Consiglio di Amministrazione.

SEZIONE SECONDA

CONTRATTI DI INCARICO PER COLLABORATORI LINGUISTICI

ART. 6

1. L'assegnazione di incarichi ai collaboratori linguistici nei corsi di studio di lingua e cultura italiana contemplati dal R.D. dell'Ateneo, è proposta al Rettore da una Commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione, composta dal Coordinatore dei Corsi, in qualità di Presidente e da quattro docenti incaricati o comandati stabilizzati dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" che si alterneranno di anno in anno.

1 bis. Sono ammessi alla selezione di cui al comma precedente gli aspiranti di madre lingua italiana ed in possesso di laurea, vecchio ordinamento e/o nuovo ordinamento (1° e 2° livello), rilasciata dalle Facoltà di Lettere e Filosofia, Lingua e Cultura italiana, Lingue e Letterature Straniere, Magistero, Scienze della Formazione, Scienze dell'Educazione.

2. La Commissione di cui al comma precedente adotta motivate delibere sulla base di criteri di massima in ordine:

- a) alla valutazione delle esperienze professionali (cui destinare il 40% del punteggio complessivo) attribuendo al candidato fino ad un massimo di 40 punti per l'attività didattica svolta presso i Corsi di Lingua e Cultura Italiana per stranieri dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria (1 punto per ogni 80 ore di insegnamento) e/o per l'attività didattica svolta presso altri Istituti, relativa all'insegnamento della lingua italiana a stranieri - per questa ultima attività fino ad un massimo di 20 punti (1 punto per ogni 80 ore);
- b) ad una valutazione degli altri titoli (cui riservare il 60% del punteggio complessivo) da calcolare secondo la tabella allegata.

3. Non possono presentare domanda coloro i quali godono di un trattamento pensionistico.

4. È fatta salva l'ammissione, alla Selezione per l'attribuzione di contratti di incarico ai collaboratori linguistici, dei Docenti già utilmente inclusi nelle precedenti graduatorie.

ART. 7

1. La graduatoria relativa all'assegnazione di incarichi ai collaboratori linguistici nei corsi di studio di lingua e cultura italiana contemplati dal R.D. dell'Ateneo ha validità annuale e viene utilizzata per la stipula di contratti di collaborazione relativi ai corsi di studi afferenti alla programmazione della "Scuola" anche con lo stesso soggetto in numero, comunque sia, non superiore a 4 per ogni annualità, di cui uno ulteriormente frazionabile nel periodo estivo (luglio-settembre).

2. Resta fermo, in ogni caso, il limite di cui al primo comma dell'art. 3 di questo Regolamento.

3. Il Collaboratore che per due volte, in un anno, risulti non avere formalmente accettato l'incarico sarà collocato in coda alla graduatoria.

4. La retribuzione oraria lorda è stabilita con delibera del Consiglio di Amministrazione.

5. La forma di pubblicità da adottare per il bando di cui all'assegnazione di incarichi ai collaboratori linguistici nei corsi di studio di lingua e cultura italiana contemplati dal R.D. dell'Ateneo è identica a quella disposta dal primo comma dell'art. 4 del presente Regolamento.

SEZIONE TERZA
ESERCITATORI E TUTORS

ART. 8

1. Al fine di assistere ed orientare gli studenti nel corso degli studi, renderli partecipi del processo formativo e fornire un supporto alle attività didattiche, possono essere nominati esercitatori e tutors, nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio universitario.

ART. 9

1. Il Consiglio di Facoltà e la “Scuola” stabiliscono, di norma entro il 15 del mese di luglio di ciascun anno, il numero degli esercitatori e dei tutors, indicando la denominazione dei corsi, e le ore programmate per ciascuno di essi. Il Consiglio di Facoltà ed il Consiglio di Amministrazione adottano le delibere di bando, nei limiti dei fondi disponibili.

ART. 10

1. Possono partecipare al bando i seguenti soggetti che non abbiano superato il 70° anno di età:

- a) esperti cultori delle discipline;
- b) professori di scuola secondaria;
- c) dottori e dottorandi di ricerca specializzati e specializzandi;
- d) titolari di assegni di ricerca.

ART.11

1. La retribuzione per le attività svolte è stabilita dal Consiglio di Amministrazione ed ha luogo da parte dell'amministrazione dietro attestazione rilasciata dal responsabile dell'insegnamento allegata al registro delle attività svolte, vidimato dal Preside o dal Coordinatore e consegnato all'ufficio competente. Lo svolgimento delle attività suddette non configura in alcun modo esercizio di un rapporto di lavoro subordinato né comporta il diritto all'inserimento stabile degli esercitatori e dei tutors nell'organizzazione dei servizi didattici dell'Ateneo.

ART. 12

1. Ai fini previdenziali, assistenziali e tributari si fa riferimento alla normativa vigente.

Reggio Calabria, li 16 novembre 2009